

L.R. 20 dicembre 1976, n. 65.

Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale.

Art. 1

Allo scopo di consentire la realizzazione, da parte di enti pubblici, cooperative e privati, degli interventi di rimboschimento, di ricostituzione e trasformazione dei boschi, nonché di operazioni colturali e di opere immediatamente connesse l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire e potenziare, con tutti i mezzi necessari per aumentarne l'efficienza, vivai gestiti dal Corpo forestale regionale, ed a provvedere alla manutenzione ed alla coltura dei vivai stessi ed all'approvvigionamento di semi e piantine.

Tra le spese di cui al comma precedente sono comprese quelle per l'acquisto, per l'affitto e la concessione dei terreni adibiti a vivaio forestale.

Le sementi dovranno provenire da boschi iscritti al «Libro Nazionale Boschi da Seme» o, qualora ciò non fosse possibile, da boschi che la Direzione regionale delle foreste riterrà idonei. Per favorire la formazione ed il miglioramento di parchi e giardini l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a coltivare piante forestali idonee ed a fornirle gratuitamente agli Enti pubblici.

Art. 2

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumersi a totale carico il costo degli interventi diretti a prevenire ed eliminare i danni provocati alle piante forestali da cause avverse, fisiche e biologiche.

L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, ad assumere a totale carico il costo per la stipula di convenzioni, realizzate ai sensi dell'articolo 5 della *L.R. 8 aprile 1982, n. 22*, per il monitoraggio degli agenti patogeni e per la gestione dell'inventario fitopatologico.

L'Amministrazione regionale potrà inoltre sostituirsi agli Enti pubblici, alle cooperative ed ai privati negli interventi previsti dal *D.M. 20 maggio 1926* e *12 febbraio 1938*, assumendosi il carico delle relative spese.

Art. 3

1. Al fine di realizzare un programma straordinario di interventi per l'incremento della produzione legnosa, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane concedono, a favore di enti e imprese, singole o associate, contributi per l'impianto e le cure colturali relative al primo anno, di specie forestali a rapido accrescimento, con priorità per le piantagioni realizzate da cooperative, da coltivatori diretti o da piccole imprese.

Art. 4

1. I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi per superfici minime, di un ettaro nei territori di pianura e di mezzo ettaro nei territori di montagna, anche se formate da appezzamenti non contigui.

2. I beneficiari sono obbligati a non eseguire trasformazioni colturali, sui terreni oggetto dell'impianto, per un periodo di otto anni per il pioppo e di quindici anni per le altre specie.

3. Il periodo di tempo di cui al comma 2 decorre dalla data in cui l'ente concedente riceve la comunicazione di conclusione dei lavori da parte del beneficiario. L'ente concedente può prevedere sanzioni nei riguardi dei beneficiari che non rispettano tale obbligo di comunicazione.

Art. 5

1. L'impegno di spesa relativo ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 3 è assunto sulla base dei singoli preventivi di spesa, conformi al prezzario unico stabilito dalla Regione.

2. In sede di collaudo degli impianti l'ente concedente accerta, ai sensi del *decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386* (Attuazione della *direttiva 1999/105/CE* relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), la provenienza o l'identità clonale dei materiali di riproduzione utilizzati.

Art. 6

[L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa per la compilazione dei piani economici occorrenti per la razionale gestione dei beni silvo-pastorali della Regione, dei Comuni ed altri Enti di cui agli articoli 130 e seguenti del *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267*, nonché la spesa per i piani relativi alla conoscenza, conservazione ed organizzazione dei sistemi ecologici naturali.

I progetti di massima di cui all'articolo 43 del *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267* dovranno comprendere anche il piano di assestamento generale di tutti i beni agro-silvo-pastorali ricadenti nei bacini montani, senza esclusione delle parti eccedenti il loro perimetro.

Al piano di assestamento generale si applicano gli articoli 45 e seguenti del *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267*].

Articolo abrogato dall'art. 68, comma 1, lettera e), *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 67 della stessa legge).

Art. 7

[L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni in campo forestale e naturalistico, con particolare riguardo al settore della idrologia forestale, delle sistemazioni idraulico-forestali, del rimboschimento, degli inerbimenti, degli interventi colturali nei boschi, delle utilizzazioni forestali, della tecnica di impianto e coltura dei vivai, delle moderne tecniche dei lavori di assestamento e delle cartografie forestali, in coordinamento con gli studi relativi alla Carta tecnica regionale].

Articolo abrogato dall'art. 68, comma 1, lettera e), *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 67 della stessa legge).

Art. 8

1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere al Consorzio boschi carnici, agli altri consorzi forestali pubblici e privati, alle associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci e ad aziende speciali, sulla base di progetti o programmi specifici, contributi:

a) per la gestione e il potenziamento dei beni silvo-pastorali dei Comuni a essi affidati o direttamente acquistati o comunque avuti in gestione, fino al 75 per cento delle spese correnti, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento previsti dalle vigenti disposizioni;

b) per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo - pastorale fino al 100 per cento della spesa, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano pubblici, e fino al 60 per cento della spesa nel caso in cui i soggetti beneficiari siano consorzi forestali privati. In entrambi i casi il contributo va commisurato, previa valutazione di congruità da parte della Direzione centrale della Regione competente in materia di risorse forestali o dell' Ufficio tecnico erariale (UTE), al valore agricolo medio del terreno fissato ai sensi delle leggi vigenti, cui vanno aggiunti gli oneri di contratto.

2. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere anticipazioni:

a) pari al 50 per cento delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, quali risultanti dal bilancio di previsione;

b) fino al 90 per cento delle spese di cui alla lettera b) del comma 1, quali risultanti dal preventivo dei miglioramenti o degli acquisti incrementativi.

Il presente articolo, già modificato dall'art. 57, *L.R. 30 gennaio 1986, n. 5* e dall'art. 74, *L.R. 29 gennaio 1985, n. 8*, poi sostituito dall'art. 1, *L.R. 28 agosto 1991, n. 36* e successivamente modificato dall'art. 18, comma 1, *L.R. 8 aprile 1997, n. 10*, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 30, comma 1, lettera d), *L.R. 27 novembre 2006, n. 24* (vedi anche l'art. 12, comma 2, lettera d), della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio boschi carnici, ad altri Consorzi forestali pubblici e privati e ad Aziende speciali, sulla base di progetti o programmi specifici, contributi:

a) per la gestione ed il potenziamento dei beni silvo-pastorali dei Comuni ad essi affidati o direttamente acquistati o comunque avuti in gestione, fino al 75 per cento delle spese correnti, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento previsti dalle vigenti disposizioni;

b) per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale fino al 100% della spesa, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano pubblici, e fino al 60% della spesa nel caso in cui i soggetti beneficiari siano Consorzi forestali privati. In entrambi i casi il contributo va commisurato, previa valutazione di congruità da parte della Direzione regionale delle foreste o dell'Ufficio tecnico erariale (UTE), al valore agricolo medio del terreno fissato ai sensi dell'articolo 16 della *L. 22 ottobre 1971, n. 865*, come modificato dall'articolo 14 della *L. 28 gennaio 1977, n. 10*, cui vanno aggiunti gli oneri di contratto.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni:

a) pari al 50% delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, quali risultanti dal bilancio di previsione;

b) fino al 90% delle spese di cui alla lettera b) del comma 1, quali risultanti dal preventivo dei miglioramenti o degli acquisti incrementativi.».

Vedi, anche, con riferimento alla formulazione precedente del presente articolo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 30 settembre 1996, n. 0535/Pres.